

STATUTO

INNOCENTI S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCAFATI SA VIA GUGLIELMO
OBERDAN 20

Numero REA: SA - 501234

Codice fiscale: 06152160658

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al numero

43091 di raccolta

S T A T U T O

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO PRIMO) E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "**INNOCENTI S.R.L. IMPRESA SOCIALE**".

ARTICOLO SECONDO) La società ha sede in Scafati.

ARTICOLO TERZO) La società ha per oggetto ai sensi del D.Lgs. 3/7/2017 numero 112:

- la gestione di comunità di alloggio sociale, residenziale e semi-residenziale, come ad esempio gestione di case famiglie, comunità educative a dimensione familiare, per minori;
- la gestione di nido e micro-nido d'infanzia, servizi integrativi al nido, centro sociale polifunzionale per minori, ludoteca per la prima infanzia, comunità di pronta e transitoria accoglienza per minori, di natura residenziale e semi-residenziale;
- le comunità di accoglienza, comunità alloggio e gruppo appartamento per anziani, centro sociale polifunzionale per anziani, casa albergo per anziani, residenziale e semi-residenziale;
- le comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, casa di accoglienza per donne maltrattate, vittime di violenza e di sfruttamento;
- le comunità di accoglienza, comunità alloggio e centro sociale polifunzionale per disabili, per persone non autosufficienti e/o con disagi

psichiatrici e fisici (minori ed adulti);

- la gestione di orti sociali, orti urbani e fattorie sociali e didattiche;
- le comunità di accoglienza, comunità alloggio e centro sociale polifunzionale per stranieri e per migranti;
- il servizio di assistenza scolastica specialistica, interventi a favore di famiglie finalizzati all'inclusione scolastica, servizio di supporto contro la dispersione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado;
- l'attività di esecuzione di progetti terapeutici riabilitativi;
- i servizi di assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, assistenza domiciliare socio-assistenziale, telesoccorso, gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili, il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- l'attività di educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- l'attività di trasporto sociale;
- i servizi di mediazione familiare e culturale;
- l'attività di segretariato sociale e telefonia sociale, la gestione di laboratori di educativa territoriale;
- la promozione dell'impegno di Istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

La società potrà comunque svolgere tutte le attività previste dall'art. 2 del decreto legislativo del 03-07-2017 numero 112 e successive modifiche ed integrazioni.

La società può compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali ed industriali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi mutui ed in genere finanziamenti e qualsiasi tipo di operazione con Banche, Istituti di Credito e società, concedendo le opportune garanzie. Può anche assumere sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese svolgenti attività analoghe, affini o connesse alla propria, sia in Italia che all'estero, liquidare o cedere partecipazioni.

ARTICOLO QUARTO) La società non ha scopo di lucro e, pertanto, destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, essendo, sempre e comunque, vietata la distribuzione, sia durante la sua vita che all'atto della liquidazione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ARTICOLO QUINTO) La società ha durata fino al 31 dicembre 2070.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - DOMICILIO DEI SOCI

ARTICOLO SESTO) Il capitale sociale è determinato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote.

I soci possono effettuare, anche in misura non proporzionale alla partecipazione posseduta, versamenti in conto capitale improduttivi di interessi non esigibili durante la vita della società, salvo diversa deliberazione. I soci, nel rispetto e con i limiti previsti dalla legge vigente, dalle disposizioni del C.I.C.R. e dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, possono altresì effettuare finanziamenti in relazione alle esigenze

sociali che comunque risulteranno infruttuosi di interessi in deroga al disposto dell'articolo 1282, I comma c.c. e delle disposizioni fiscali vigenti.

All'uopo trova applicazione l'art.2467 cod.civ.

ARTICOLO SETTIMO) Per atto fra vivi le quote sono liberamente trasferibili al coniuge e ai parenti fino al secondo grado mentre non possono essere trasferite a terzi estranei alla società se non previa offerta ai soci ai quali spetta il diritto di prelazione in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta. L'intenzione di alienare deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contenere le indicazioni di tutte le condizioni del trasferimento. Con lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, i soci, o solo alcuni di essi, possono esercitare la prelazione, ma solo con riferimento a tutte le quote.

In caso di concorso di più soci, le quote sono divise in proporzione alla preesistente partecipazione sociale. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, ne produce la decadenza e le quote non richieste sono liberamente trasferibili, entro venti giorni.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

ARTICOLO OTTAVO) Possono essere soci della società tutti i soggetti che perseguano lo scopo sociale della stessa ossia di tutte le attività di cui all'oggetto sociale.

ARTICOLO NONO) Le modalità di ammissione dei soci sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

ARTICOLO DECIMO) Non possono rivestire la carica di socio, ai sensi dell'art.8 co. 2 D.Lgs. n.155 del 2006, soggetti che ricoprano cariche sociali

nelle imprese private con finalità di lucro e nelle amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art.1 co. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

ARTICOLO UNDICESIMO) Nel caso in cui, a chi ne faccia istanza, venga negata l'ammissione all'Impresa Sociale, o nel caso in cui un socio venga escluso, sarà sempre possibile chiedere che della mancata ammissione o dell'esclusione venga investita l'assemblea dei soci.

ARTICOLO DODICESIMO) E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO TREDICESIMO) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti;
- le modificazioni dello statuto;
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti

dei soci;

- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO) Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis cod. civ..

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in conformità alla legge ed al presente statuto ed obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in luogo diverso, purché in Italia.

ARTICOLO QUINDICESIMO) Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata recapitata anche a mano e debitamente sottoscritta per ricevuta o con telegramma o messaggio di posta elettronica certificata spediti ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza.

Si potrà altresì scegliere il messaggio telefax o di posta elettronica spedito almeno otto giorni prima a tutti i soci, i quali dovranno entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

ARTICOLO SEDICESIMO) Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che vi siano legittimati in conformità di legge.

Tale verifica compete al Presidente dell'assemblea stessa.

ARTICOLO DICIASSETTESIMO) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nella stessa con delega per iscritto, anche da un non socio, e la relativa documentazione deve essere conservata ai sensi dell'articolo 2478 comma 1 n. 2 c.c..

ARTICOLO DICIOTTESIMO) L'assemblea è presieduta dall'amministratore o dal Presidente del consiglio di amministrazione.

In difetto da persona eletta dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea.

ARTICOLO DICIANNOVESIMO) L'assemblea può riunirsi anche mediante audio e videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi video collegati.

ARTICOLO VENTESIMO) Ogni socio ha un voto per ogni euro di quota. L'assemblea, regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che

rappresentano almeno la metà del capitale sociale, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle ipotesi previste dai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 c.c. delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

ARTICOLO VENTUNESIMO) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

ARTICOLO VENTIDUESIMO) Salvi i casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 II comma, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO VENTITREESIMO) Possono ricoprire la carica di amministratori della società i soggetti che non rivestano cariche sociali nelle

imprese private con finalità di lucro e nelle amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art.1 co.2 del D.Lgs. n165 del 2001, e successive modificazioni.

Gli amministratori devono avere requisiti specifici di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle leggi e dalle consuetudini per lo svolgimento dell'attività.

ARTICOLO VENTIQUEATTRESIMO) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt.2257 e 2258 c.c..

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

L'organo amministrativo viene nominato con decisione dei soci presa ai sensi dell'art.2479 c.c.con le maggioranze di legge e dura in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

ARTICOLO VENTICINQUESIMO) Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dalla legge e dalle seguenti pattuizioni:

- si compone di un numero variabile, da determinarsi da parte dei soci, da tre a sette membri;
- si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno due amministratori o

dei sindaci. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi in cui sussistano oggettive ragioni di urgenza, con telegramma almeno un giorno prima;

- il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un Presidente ed un segretario;

- le deliberazioni sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO VENTISEIESIMO) Le decisioni del consiglio di amministrazione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori, devono risultare con chiarezza l'argomento e l'oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Tali decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

ARTICOLO VENTISETTESIMO) Il compenso spettante all'organo amministrativo viene determinato dall'assemblea e non può essere superiore a quello disciplinato dall'art.3 del D.Lgs n.155 del 2006 (ossia non può essere superiore ai compensi previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla

necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento).

ARTICOLO VENTOTTESIMO) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva ai soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi membri anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475 quinto comma c.c.

ARTICOLO VENTINOVESIMO) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, compete al Presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico e agli amministratori delegati nei limiti delle deleghe ricevute.

Nel caso di nomina di più amministratori, che non costituiscono consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo con cui sono state attribuite in sede di nomina i poteri di amministrazione.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO TRENTESIMO) L'organo di controllo è nominato ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 112/2017, con i compiti previsti nello stesso.

I sindaci devono avere requisiti specifici di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle leggi e dalle consuetudini per lo svolgimento dell'attività.

TITOLO VI

AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO TRENTUNESIMO) In caso di decisione di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti ai soci spetta il diritto di sottoscrizione in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., l'aumento del capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'art.2473 c.c..

Ove il capitale diminuisca in misura superiore al terzo in conseguenza di perdite, il deposito nella sede della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, ove esistenti, può effettuarsi fino al giorno precedente all'assemblea.

TITOLO VII

I LAVORATORI

ARTICOLO TRENTAQUATTRESIMO) Gli amministratori sono tenuti ad adottare opportune forme di informazione, consultazione e partecipazione ai lavoratori per gli scopi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO TRENTACINQUESIMO) Il trattamento economico spettante ai lavoratori subordinati o autonomi non può essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità.

ARTICOLO TRENTASEIESIMO) I lavoratori e gli utenti possono

partecipare all'assemblea dei soci ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017.

TITOLO VIII

TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO TRENTASETTESIMO) La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione dei titoli di debito dovrà essere adottata dall'organo amministrativo.

TITOLO IX

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO TRENTOTTESIMO) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 2478 bis c.c. il bilancio sociale deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o in un maggior termine comunque non superiore a centoottanta giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione di cui all'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

ARTICOLO TRENTANOVESIMO) E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di

recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente; a tal uopo si considerano distribuzione di utili le ipotesi indicate dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112 del 2017.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati esclusivamente per lo sviluppo delle attività sociali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO QUARANTESIMO) Le operazioni di trasformazione, fusione o scissione devono essere realizzate in modo tale da preservare l'assenza di scopo di lucro.

ARTICOLO QUARANTUNESIMO) La cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento da parte del cessionario della finalità di cui all'articolo terzo del presente statuto.

ARTICOLO QUARANTADUESIMO) In caso di cessazione della società il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività istituzionale salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO X

SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO QUARANTATREESIMO) La società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, ai sensi di legge.

Deve, inoltre, essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

TITOLO XI

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

ARTICOLO QUARANTAQUATTRESIMO) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, saranno nominati ai sensi di legge uno o più liquidatori e determinati i relativi poteri e le modalità di liquidazione.

ARTICOLO QUARANTACINQUESIMO) Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale dovrà essere devoluto, ai sensi dell'art.13 co.3 D.Lgs. n 155 del 2006, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni oppure ad enti ecclesiastici.

TITOLO XII

DISPOSIZIONE GENERALE

ARTICOLO QUARANTASEIESIMO) Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.

FIRMATO: GALLO ROSA - AMBRUNZO MICHELANGELO - RITA CIRILLO - TOMMASO D'AMARO NOTAIO, Sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO
CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005, AD USO
REGISTRO IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ESENTE